



SPI - CGIL Nazionale  
Data: 07/10/2016  
Prot. Num: 0000388

Alle Strutture Regionali e Territoriali SPI  
LORO SEDI

Ai Coordinatori Regionali INCA  
Ai Direttori Compr.li INCA  
Agli Uffici zona INCA  
Agli Uffici INCA all'Estero  
Al Dip. Politiche Sociali CGIL  
LORO SEDI

Allegati: 1

**OGGETTO: Perequazione delle pensioni in applicazione del D.L. 65/2015, convertito in legge 109/2015, norma di attuazione della Sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale.**

Care compagne e cari compagni,

torniamo sul tema della perequazione per fare il punto sullo stato del contenzioso relativo all'applicazione del D.L. 65/2015 (attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015) e per fornire ulteriori indicazioni operative per meglio tutelare i pensionati, in particolare i nostri iscritti.

Per gli ulteriori aspetti sull'argomento rinviando alle nostre precedenti note che ad ogni buon fine di seguito elenchiamo:

- SPI: circolare n. 419 del 24.9.2015;
- INCA: circolari n. 52 del 8.5.2015, n. 54 del 12.5.2015, n. 90 del 30.7.2015, n. 105 del 1.10.2015 (consultabili sul portale operatore);
- Note congiunte: CGIL-SPI-INCA, nota pubblicata sul taccuino n. 94 del 11.6.2015; INCA-SPI, nota congiunta n. 32 del 3.3.2016 (portale operatore).

Relativamente allo stato del contenzioso legale, ci risultano cinque ordinanze con cui i Tribunali di Palermo, Brescia, Milano, Genova e la Corte dei conti dell'Emilia Romagna hanno rispettivamente rimesso alla Corte Costituzionale il giudizio di legittimità del decreto legge 65/2015, convertito in legge 109/2015.

Registriamo anche una recente sentenza della Corte dei conti del Veneto con la quale è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 65/2015.

Come specificato nella nota INCA – SPI del 3.3.2016, n. 32, riteniamo che al momento non sia necessario proporre ulteriori cause. Infatti un nuovo eventuale positivo pronunciamento della Corte Costituzionale avrebbe effetti anche per i pensionati che non hanno proposto azioni legali.

Per quanto riguarda le domande e i ricorsi amministrativi restano valide le indicazioni fornite con le precedenti note:

- l'INCA continuerà a presentare le istanze di attribuzione/incremento della perequazione, per coloro che si presentassero nei nostri uffici, mediante i canali telematici e secondo le modalità indicate con circolare Inca n. 105/2015;
- lo SPI continuerà, laddove lo ritenga necessario, ad invitare i pensionati all'invio della richiesta all'Inps con lettera raccomandata, secondo le disposizioni indicate nelle circolari e note richiamate.

Le richieste inoltrate all'Inps con le predette modalità non sono delle vere e proprie ricostituzioni, ma sono delle istanze con effetto interruttivo dei termini di prescrizione dei ratei di incremento perequativo del trattamento pensionistico non erogato o erogato in modo residuale a causa, prima del blocco totale e poi parziale, della perequazione automatica. Peraltro, la perequazione viene attribuita d'ufficio, non a domanda, tant'è che per tali richieste l'Inps non ha predisposto una specifica procedura telematica.

L'INPS ha respinto le relative istanze, a seconda delle sedi di competenza, per vari e fantasiosi motivi.

Alcune sedi Inps hanno respinto le domande presentate con raccomandata perché non inoltrate in modalità telematica ritenendole irricevibili o inammissibili.

Altre sedi dell'Istituto hanno respinto i ricorsi amministrativi presentati telematicamente, inviando la risposta con procedura automatica, motivando, ad esempio: *“Il presente ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento dei ricorsi in quanto non ha ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento dell'Istituto.”* Con l'aggiunta, peraltro, che: *“Si rende noto che la ricevuta con numero di protocollo informatico INPS.nnn.16/09/2016.00n00nn deve essere considerata nulla a tutti gli effetti.”*

Come dire che il pensionato non ha nemmeno il diritto di parola.

Secondo il parere dei consulenti legali dell'Inca e dello SPI, indipendentemente dalla motivazione con cui siano state respinte dall'Inps, le domande presentate secondo le modalità sopra descritte (telematica o cartacea) sono valide ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione.

In materia di prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici e delle differenze dovute a seguito di riliquidazione di prestazioni già in pagamento, l'art. 38 della legge 111/2011, ha ridotto i relativi termini da 10 a 5 anni. Pertanto, la presentazione della domanda

di attribuzione/incremento della perequazione, interruttiva dei termini di prescrizione dei ratei pregressi, potrebbe risultare utile nel caso di un nuovo pronunciamento favorevole della Corte Costituzionale.

In tal caso, infatti, una domanda di ricostituzione o un ricorso, presentati entro il 31/12/2016 potrebbe determinare il diritto alla liquidazione dei ratei fin dal mese di gennaio 2012; mentre una domanda presentata, ad esempio, nel mese di marzo del 2017, avrebbe l'effetto di determinare il diritto ai ratei pregressi dal mese di aprile 2012.

Al fine di tutelare al meglio i pensionati - che ripetiamo: solo in caso di nuova pronuncia positiva della Consulta potrebbero beneficiare di un incremento perequativo del trattamento pensionistico - le strutture dello SPI hanno la possibilità di contattare, mediante i consueti canali, gli iscritti interessati (titolari di pensione di importo superiore a tre volte il trattamento minimo con decorrenza compresa entro il 2012, che non hanno ancora presentato alcun atto interruttivo) e di informarli sull'opportunità di presentare istanza per interrompere i termini di prescrizione dei ratei.

Da ultimo ricordiamo che i pensionati interessati sono i titolari di trattamenti pensionistici di importo mensile superiore a €. 1.405,05 nel 2011 ed a €. 1.443,00 nel 2012.

Per i titolari di trattamento con decorrenza antecedente al 1.1.2012 suggeriamo di presentare l'istanza di interruzione dei termini di prescrizione entro il 31.12.2016; mentre per i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2012 la domanda può essere utilmente presentata entro il 31.12.2017.

Fraterni saluti.

Per la Segreteria SPI  
*Vera Lamonica*

Per la Presidenza INCA  
*Fulvia Colombini*